

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Associazione Gruppo Storico di Fénis - Le Cors dou Heralt - APS

Titolo I – Profili generali

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. In data 16 gennaio 2026, si è costituita in Fénis, località Miseregne, 5, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, l'associazione denominata "Associazione Gruppo Storico di Fénis - Le Cors dou Heralt - APS", successivamente indicata anche come associazione.
2. Solo con l'iscrizione nel RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione assumerà la qualifica di associazione di promozione sociale e dovrà fare uso dell'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Fénis, Località Miseregne 5.
4. L'eventuale trasferimento della sede legale, solo se nell'ambito del medesimo Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
5. La durata dell'associazione è illimitata fatto salvo l'eventuale scioglimento.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'associazione ha lo scopo di:
 - Sviluppare, organizzare e gestire sul territorio attività: sociali, di interesse storico e culturale, con particolare riguardo alla divulgazione ed alla valorizzazione degli usi e costumi, della storia e della tradizione della Signoria di Fénis (Fam. Challant di Fénis).
 - Promuovere, partecipare, organizzare raduni, incontri, conferenze e manifestazioni in autonomia o in collaborazione con associazioni o Enti aventi analoghi interessi sociali, culturali e storici, a livello locale, nazionale ed internazionale.
 - Organizzare e gestire attività individuali e/o di gruppo per la ricerca. Sviluppare laboratori per la ricostruzione della vita sociale, usi e costumi epocali. Attività promozionali ed ogni altra affine con le precedenti anche di genere commerciale nei limiti consentiti dalla norma vigente.
 - L'associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere tutte quelle attività strumentali e di supporto economico all'attività istituzionale. Potrà avvalersi della collaborazione di Enti Pubblici e di promozione territoriale ed Enti Scolastici, limitate nei modi e conformi alla normativa attualmente vigente.
2. L'associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere tutte quelle attività strumentali e di supporto economico all'attività istituzionale quali, culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale. Potrà avvalersi della collaborazione di Enti Pubblici e di promozione territoriale ed Enti Scolastici, limitate nei modi e conformi alla normativa attualmente vigente.
3. L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117, tra le quali: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117, tra le quali: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117, tra le quali: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse



attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera k) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117, tra le quali: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

4. L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di cui al comma 1 art. 5 del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117, come disposto **dall'art 6 del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117**, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale esplicitamente individuate e disciplinate dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
5. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di permettere la realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. **Art. 7. Raccolta fondi, D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117.**
6. L'associazione può aderire ad altri enti senza scopo di lucro, organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, collaborare con enti pubblici e/o privati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

ART. 3 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 50% del numero degli associati.

Titolo II – Associati e volontari

ART. 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono associarsi, secondo criteri non discriminatori, le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e lo spirito di solidarietà dell'associazione, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti. Possono altresì associarsi altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.
2. In caso di adesione all'associazione da parte degli enti, questi sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi ai sensi del presente Statuto.

ART. 5 - Procedura di ammissione

1. La richiesta di ammissione è presentata in forma scritta dal soggetto interessato ed è indirizzata al Consiglio direttivo dell'Associazione. La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione, l'impegno a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere assunte dai competenti organi sociali, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
2. La richiesta di ammissione da parte di soggetti minori di età deve essere sottoscritta da almeno un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Nel caso in cui la domanda di ammissione all'associazione provenga da un ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, l'istanza è presentata dal legale rappresentante.



4. Il Consiglio direttivo, ricevuta l'istanza da parte del soggetto interessato, provvede in merito all'accoglimento o il rigetto della stessa dandone comunicazione all'interessato entro i successivi sessanta giorni; in caso di accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione è annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea degli associati che si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.
6. Gli associati iscritti all'associazione da meno di tre mesi possono partecipare all'Assemblea ma senza diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti quali componenti degli stessi.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi sociali e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi sociali nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi sociali;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi associativi secondo le esigenze e le disponibilità dichiarate.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per decadenza;
 - b) per esclusione;
 - c) per recesso;
 - d) per decesso o estinzione dell'ente associato.
2. Perde la qualità di associato per decadenza il soggetto che non ha proceduto al versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto dal Consiglio direttivo. La decadenza dell'associato ha effetto dal giorno successivo al termine per il pagamento della quota associativa annuale.
3. Perde la qualità di associato per esclusione il soggetto che viola le norme statutarie o gli eventuali regolamenti, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali ovvero, in presenza di altri gravi motivi, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'associato sottoposto al procedimento di esclusione deve essere preventivamente informato, per iscritto, degli addebiti avanzati nei suoi confronti, consentendogli facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo può essere proposto ricorso all'Assemblea degli associati entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncia alla prima adunanza utile. Il provvedimento di esclusione dell'associato è esecutivo sin dal momento dell'avvenuta comunicazione al soggetto interessato e l'eventuale ricorso all'Assemblea non ne sospende gli



effetti. Nel caso di un ente associato, laddove si verificchino i presupposti per l'esclusione, il Consiglio direttivo è tenuto a valutare se gli addebiti in tal senso avanzati siano imputabili o meno alla sola volontà della persona fisica che rappresenta l'ente. In caso positivo, il Consiglio direttivo invita l'ente associato alla nomina di un nuovo rappresentante

4. Perde la qualità di associato per recesso il soggetto che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui il Consiglio direttivo riceve la comunicazione in forma scritta da parte dell'associato.
5. I soggetti che perdono la qualità di associato nonché l'ente associato estinto e gli eredi dell'associato deceduto non vantano alcun diritto di restituzione delle quote versate.

ART. 8 - Volontari

1. L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito a carico della stessa associazione.
4. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione è inoltre tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III – Organi sociali

Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) l'Organo di Controllo, se istituito.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nell'apposito libro ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza temporanea di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un socio nominato dall'Assemblea in sede di adunanza.
3. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soggetti iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Nelle Assemblee di approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo e in quelle relative alla propria responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. All'attuazione delle decisioni provvede il Consiglio direttivo.
5. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può ricevere al massimo una sola delega.



Art. 11 - Convocazione

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici idonei, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la riunione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) gli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - c) le modalità di svolgimento dell'adunanza (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - d) in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni sui sistemi utilizzati e il collegamento.
3. Le informazioni di cui al precedente comma, contenute nell'avviso di convocazione, devono essere riportate anche con riferimento alla seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima.
4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte e ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta.
5. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - a) al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli associati di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Validità delle deliberazioni e quorum

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
2. Per deliberare la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria, occorre in prima e in seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo, è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
5. Di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante. I verbali sono conservati nell'apposito libro obbligatorio.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea **ordinaria**:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio o il rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - c) approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'associazione;



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi e dagli associati esclusi;
 - g) delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
 - i) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.
2. L'assemblea **straordinaria** delibera:
- a) sulle modifiche dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'associazione;
 - c) sullo scioglimento dell'associazione;
 - d) sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
 - e) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 14 – Consiglio direttivo

- 1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di tre (3) e un massimo di nove (9), eletti dall'Assemblea tra gli associati previa determinazione del loro numero.
- 2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei componenti.
- 3. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente dell'associazione e il Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
- 4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal componente più anziano di età.
- 5. Nell'ambito del Consiglio direttivo possono essere nominati un Segretario e un Tesoriere cui attribuire, all'atto di nomina, specifici compiti nel rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 15 – Convocazione e validità delle deliberazioni

- 1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da spedirsi a tutti i componenti, anche a mezzo di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della riunione; in presenza di particolari motivi di urgenza, è fatta salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due (2) giorni prima della riunione.
- 2. In difetto delle formalità di cui al precedente comma, il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano intervenuti tutti i suoi componenti.
- 3. Il Consiglio direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine all'adozione del bilancio o rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte, all'ammontare della quota associativa annuale nonché in ordine al compimento degli atti fondamentali alla vita associativa.
- 4. Il Consiglio direttivo è altresì convocato, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno due dei componenti ne facciano richiesta.
- 5. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) gli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) la data, il luogo e l'ora della riunione;
 - c) le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - d) in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni sui sistemi utilizzati e il collegamento.
- 6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:



- a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - c) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 8. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
 9. I consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
 10. Per i componenti del Consiglio direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
 11. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati agli atti in apposito libro obbligatorio.

Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi dalla legge e dal presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
2. A titolo esemplificativo, il Consiglio direttivo:
 - a) predispone il programma annuale dell'associazione;
 - b) predispone il bilancio o rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - c) predispone il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione dell'associazione;
 - d) individua e disciplina le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale che l'associazione intende svolgere, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
 - e) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella nota integrativa al bilancio o in calce al rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - f) predispone gli eventuali regolamenti associativi, non riservati alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto;
 - g) predispone le proposte da sottoporre all'Assemblea;
 - h) dà attuazione alle decisioni e agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei soci;
 - i) determina l'entità della quota associativa e il termine entro cui procedere al rinnovo annuale del versamento;
 - j) delibera la stipula di contratti e accordi nel perseguimento degli scopi e delle finalità dell'associazione;
 - k) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - l) delibera l'adesione ad associazioni e altri enti nel rispetto dei criteri e dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto;
 - m) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;
 - n) predispone i provvedimenti di esclusione degli associati e accoglie le domande di recesso;
 - o) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - p) gestisce eventuali rapporti finanziari con istituti di credito e cura la parte economico finanziaria dell'associazione;
 - q) predispone ogni altro provvedimento necessario alla gestione dell'associazione e rientrante nelle proprie competenze.



3. Il Consiglio direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e a uno o più consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nell'atto di delega.

Art. 17 – Vacanza dei componenti e decadenza del Consiglio direttivo

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea per l'elezione dei componenti mancanti.
3. I consiglieri sostituiti o eletti nuovamente dall'Assemblea restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio direttivo.
4. In caso di vacanza della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo l'organo decade. La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.
5. Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decaduto provvede, entro trenta (30) giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dell'intero organo; in caso di impedimento, provvederà il Vicepresidente o il componente più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'associazione, eletto tra i componenti del Consiglio direttivo
2. , dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, coordina l'attività sociale, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
4. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente che ne fa le veci.
5. In casi eccezionali, di necessità e urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio direttivo, salva l'immediata e successiva convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
6. In caso di accertato e definitivo impedimento del Presidente o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo dell'associazione è istituito dall'assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione dell'assemblea stessa.
2. L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo settore.
6. L'Organo di Controllo verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione; verifica altresì il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati.
7. All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.



Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
 - c) il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, se istituito;
 - d) il registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso, laddove istituito.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente dell'associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dall'associato richiedente. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare. Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'associazione comunica all'associato interessato la data e le modalità dell'accesso.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 21 - Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a) quote versate dagli associati;
 - b) contributi di privati;
 - c) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - d) contributi pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - f) rendite patrimoniali e finanziarie;
 - g) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
 - h) iniziative di raccolta fondi svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge;
 - i) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
2. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal (1°) primo gennaio al (31) trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.
3. Gli associati possono prendere visione del bilancio almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il bilancio è formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
5. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di legge può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in calce al quale il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte, diverse da quelle di interesse



generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il rendiconto consuntivo è corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte.

Titolo V – Norme Finali

Art. 23 – Devoluzione

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 24 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Fénis, 20 gennaio 2026.

